

CAPO X

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA)

VISTO l'art. 30 del D. Lgs 50/2016 (Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);

VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);

VISTI gli artt. 128 e 134 del D.Lgs 50/2016 (Sistemi di qualificazione e relativo avviso); **CONSIDERATO** che l'attività negoziale prevista dal D.l. 129/2018 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del D.l. 129/2018 riguardanti gli interventi del Dirigente scolastico e del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;

PRESO ATTO che occorre istituire un sistema di qualificazione degli operatori economici dell'istituto, che sarà pubblicato sul sito web

Art. 1 – Istituzione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di poter ricorrere ad affidamento diretto di beni e servizi, è istituito presso l'Istituto Comprensivo "Valdagno 1" un sistema di qualificazione degli operatori economici indicato, nel prosieguo come : Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia. L'Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari. Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori. Il presente regolamento si riferisce ad un Albo Fornitori "aperto" le ditte che intendano presentare domanda di iscrizione possono farlo nel periodo compreso tra il 01 e il 31 marzo e tra il 01 e il 31 ottobre di ogni anno.

L'albo sarà aggiornato due volte all'anno, in base alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall'Istituto.

Art. 2 – Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo.

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo da parte dell'Istituto nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate a gare o a procedure negoziali.

La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da CONSIP.

Art. 3 – Modalità per l'iscrizione.

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, nei periodi dall'01.03 al 31.03 e dall'01.10 al 31.10 di ogni anno, redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato), con le seguenti modalità:

- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Via Pasubio n.171 – 36078 Valdagno
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e.mail: viic82800v@registerpec.it.it Nella richiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire tra le categorie merceologiche di cui al successivo art. 4.

Art. 4 – Categorie merceologiche.

Fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SPA e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1. Arredi e attrezzature per ufficio
2. Arredi scolastici
3. Accessori per attività sportive e ricreative
4. Carta, cancelleria, stampati
5. Contratti di assistenza software e hardware
6. Grafica e tipografia per stampati
7. Materiale di consumo informatico elettronico
8. Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc...)
9. Materiale di pulizia , igienico/sanitario
10. Materiale antinfortunistico
11. Materiale di facile consumo per attività didattiche

12.	Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
13.	Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
14.	Materiali e strumenti tecnico specialistici
15.	Materiale informatico e software
16.	Noleggio macchinari o altri beni
17.	Viaggi d'istruzione
18.	Servizi di consulenza – formazione
19.	Servizi pubblicitari

Art. 5 – Requisiti richiesti.

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- Non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
- Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
- Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 6 – Documentazione da allegare all'istanza.

Le imprese che intendono essere iscritte all'Albo Fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo (Allegato A), la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);
2. DURC di data non anteriore a tre mesi;
3. Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 regolarmente sottoscritta (allegato C).

La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 7 – Accoglimento dell'istanza.

Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell'Albo Fornitori della Scuola.-

La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione. Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

Art. 8 – Validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori e aggiornamenti.

Le imprese rimarranno iscritte nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione. L'Albo dei Fornitori sarà aggiornato due volte all'anno nei mesi di novembre e aprile, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte. All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento. All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori e durata di iscrizione.

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di:

- Perdita dei requisiti di iscrizione;

- Accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.);

- Declinazione, per più di due volte, dell'invito a partecipare a gare senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'Impresa. L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

Art. 10 – Scelta del fornitore.

L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi. L'Albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi mediante affidamento diretto ovvero altra procedura prevista dal D. Lgs 50/2016.

Nel caso in cui l'albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite su Internet.

Art. 11 – Tutela della Privacy.

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (all. C), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 12 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola.

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei fornitori è disponibile sul sito dell'Istituto: www.icvaldagno1.edu.it